



COMUNE DI TEGLIO

PROVINCIA DI SONDRIO

P.zza S. Eufemia, 7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/789090 - C.C.P. 11837234
P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

STATUTO COMUNALE

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 23 settembre 2021 con deliberazione n. 31

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dello statuto

1. Il presente Statuto disciplina, in osservanza all'art.6 del d.lgs. 267/2000 e nell'ambito dei principi da questo fissati, le materie di cui al medesimo articolo precitato e quanto ulteriormente previsto dalla Legge.

Per TUEL s'intende d.lgs. 267/2000.

L'art.6 del **d.lgs. 267/2000** riconosce il potere dei comuni di dotarsi dello statuto disponendo che lo statuto stabilisca:

- 1) nell'ambito dei principi fissati dal TUEL:
 - le **norme fondamentali dell'organizzazione** dell'ente specificando, in particolare:
 - le attribuzioni degli **organi**;
 - le forme di garanzia e di partecipazione delle **minoranze**;
 - i modi di esercizio della **rappresentanza legale** dell'ente, anche in giudizio;
- 2) altresì:
 - i **criteri** generali in materia di **organizzazione** dell'ente;
 - le forme di **collaborazione** fra comuni e province;
 - le forme della **partecipazione popolare**;
 - le forme del **decentramento**
 - le forme dell'**accesso** dei cittadini, **alle informazioni e ai procedimenti amministrativi**;
 - lo **stemma** e il **gonfalone**
 - quanto ulteriormente previsto dallo stesso TUEL

Art. 2 - Territorio

1. Il territorio del Comune sul quale è insediata la comunità di Teglio è compreso all'interno dell'Arco alpino. La superficie, interamente montana, è estesa per 115 (centoquindici) chilometri quadrati, comprendendo al suo interno le frazioni.

Art.3 - Segni distintivi (stemma e gonfalone)

1. Il Comune, con riferimento alle proprie origini e riferimenti etici, storici e culturali ha come segno distintivo un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
2. È fatto divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o di propaganda politica.
3. Il **gonfalone** è riportato nell'allegato 1.
4. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
5. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
6. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco.
7. Il gonfalone deve sempre essere esposto congiuntamente alla bandiera italiana e a quella europea, dando prioritaria dignità alla bandiera nazionale.
8. Lo **stemma** del Comune è: "*Campo di cielo alla raffigurazione naturalistica della torre locale emergente dalla sommità di un monte di verde, movente dalla punta con radicati tre abeti al naturale*" (allegato 1).

9. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
10. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
11. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.

Articolo 6 TUEL [...].

2. [...] Lo **Statuto** stabilisce, altresì, lo **stemma** e il **gonfalone** e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. [...]

DPCM 28 gennaio 2011 Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del linguaggio normativo.

Art. 4 – Autonomia comunale

1. Il Comune rappresenta la comunità locale ed è soggetto autonomo, in attuazione dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.

Art. 5 – Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito dei propri statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per Legge o regolamento.
3. In tale contesto il Comune dispone delle proprie risorse che non abbiano vincolo di destinazione ex-lege, senza alcuna interferenza o limitazione da parte di altri soggetti pubblici nel rispetto dei principi dell'ordinamento.
4. L'autonomia impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Il Comune, nei limiti di quanto consentitogli dalla Legge, applica le imposte e le tariffe tenendo conto delle capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione.
5. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità ed economato.

Art.6 – Autonomia patrimoniale

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone nonché di beni di terzi previa convenzione e accordi stipulati a norma di legge.
2. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
3. I beni comunali, a norma degli artt. 822 e ss. del codice civile, si distinguono in beni demaniali, beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali non disponibili.
4. La classificazione dei beni è di competenza del Consiglio Comunale.
5. Per quanto riguarda i terreni soggetti ad usi civici, si deve far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
6. La concessione dell'utilizzo per qualsiasi scopo delle proprietà comunali deve essere orientata al perseguimento dell'interesse collettivo e risultare per iscritto.

Art. 7 - Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare, sul proprio territorio delle seguenti funzioni:
 - funzioni attribuite, delegate e di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale;
 - funzioni proprie, attribuitegli espressamente dalla Legge o esercitate in forza del principio di sussidiarietà verticale in quanto non attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
2. Le funzioni del Comune, tutte d'interesse locale, sono esercitate in base ai principi contenuti nel presente statuto e secondo le norme che disciplinano le funzioni stesse.

Art.8 - Finalità istituzionali e azioni

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune persegue le finalità istituzionali descritte nel presente statuto e nelle disposizioni normative vigenti. In particolare il Comune:
 - promuove lo **sviluppo** sociale, economico, ed occupazionale di tutti coloro che vivono ed operano sul territorio comunale e ne cura gli interessi anche attraverso l'indirizzo ed il coordinamento dell'iniziativa economica pubblica e privata sul territorio, dando valore a tutte le diversità che nella comunità si esprimono;
 - tutela, promuove e valorizza, anche attraverso iniziative fondate sulla tradizione storica cittadina e locale:
 - tutte le caratteristiche peculiari e distintive del Paese legate ai valori ideali, che fanno di Teglio un Paese aperto alla collaborazione ed alle relazioni con tutti i popoli;
 - il proprio patrimonio artistico, monumentale, culturale, storico e ambientale;
 - promuove lo sviluppo delle attività connesse ai processi di innovazione tecnologica, rafforzando il tessuto produttivo locale della piccola e media impresa con opportune azioni amministrative tra le quali lo sportello unico;
 - riconosce la **tutela dell'ambiente**, la sostenibilità ecologica e la resilienza quali valori fondamentali del Paese, adottando tutte le misure idonee a contrastare i fenomeni legati al dissesto idrogeologico, all'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, condizionando gli interventi rilevanti sul territorio a valutazione di impatto ambientale e promuovendo il risparmio delle risorse naturali e ambientali;
 - favorisce l'attività del **Parco delle Orobie Valtellinesi**, riconoscendo in esso una risorsa naturale ed economica di rilevante interesse per il Paese e naturalmente collegata allo sviluppo turistico del territorio;
 - promuove una **politica turistica** capace di valorizzare le potenzialità del territorio e le risorse naturali ivi presenti;
3. Il Comune riconosce nella **pace** un diritto fondamentale degli uomini, delle donne e dei popoli, in coerenza con i valori antifascisti espressi dalla Resistenza e con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale. A tal fine, valorizzando il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza le diverse culture che convivono nel territorio:
 - sostiene iniziative miranti all'unità politica ed economica dell'Europa;
 - promuove nella Comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione, d'informazione e di cooperazione alla pace;
 - favorisce lo scambio e l'integrazione culturale tra i popoli.
4. Il Comune riconosce il valore delle famiglie e per questo promuove e coordina tutte le azioni dirette a contrastare la crisi demografica, a sostenere la maternità e la paternità e a promuovere, incentivare e finanziare le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di cura familiare.
5. Il Comune concorre alla determinazione delle condizioni necessarie per rendere effettivi i **diritti di tutti** i componenti della comunità locale e di coloro che scelgono di insediarsi per necessità transitoria ed in particolare degli appartenenti alle **categorie più deboli ed emarginate**:
 - garantendo il **diritto alla salute**, con la predisposizione di interventi idonei ad assicurare la salubrità dell'ambiente urbano e di lavoro e la promozione di una diffusa educazione sanitaria;

- sviluppando un efficiente **servizio di assistenza sociale**, con particolare riferimento a tutti i soggetti più fragili;
- perseguendo l'obiettivo del completo abbattimento delle **barriere architettoniche**;

6. Il Comune riconosce a tutti i **bambini** i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia:

- Adottando, ove possibile, forme di consultazione per le scelte che li riguardano;
- operando per la realizzazione di una adeguata rete di servizi;
- favorendo la formazione dei genitori, educatori ed animatori;
- riconoscendo il ruolo fondamentale dei bambini, ragazzi e giovani nella vita della comunità locale;
- garantendo il **diritto allo studio**, attraverso la cura in modo particolare dell'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di tutti i cittadini.

7. Il Comune promuove **l'attività sportiva**:

- garantendo l'educazione motoria ai giovani e la pratica sportiva di ogni fascia di età;
- favorendo, a tal fine, il coinvolgimento delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive senza fini di lucro.

La Regione Lombardia è intervenuta in tema di **Unioni di comuni** con la L.R. 19/2008, e con successivi regolamenti regionali, in tema d'incentivazione delle gestioni associate. La legge regionale consente la creazione delle Unioni di Comuni Lombarde.

Art.9 - Pari opportunità tra i generi

1. In osservanza delle Leggi vigenti in materia il Comune in tutte le proprie attività promuove azioni per favorire nella comunità locale le pari opportunità, per perseguire il riequilibrio dei ruoli sociali e delle rappresentanze attraverso tutti gli strumenti ritenuti più idonei. In tutti gli atti del Comune si deve utilizzare, ove possibile, un linguaggio non discriminante.

2. Si rinvia ad apposito piano annuale la disciplina della materia ai sensi delle disposizioni in materia.

Articolo 6 TUEL [omissis] comma 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di **pari opportunità tra uomo e donna** ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

La legge n. 215/ 2012 ha stabilito che le regole sull'equilibrio di genere devono essere previste dagli Statuti ed applicate nei consigli e nelle giunte degli enti locali, nei consigli regionali e nelle commissioni di concorso delle pubbliche amministrazioni;

La legge 56 del 2014, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, ha modificato il numero dei consiglieri, degli assessori ecc.

Art.10 – Forme di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali

1. Il Comune assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti dei privati e degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici, con particolare attenzione alle **Autorità d'Ambito**, contribuendo così alla realizzazione di un efficiente sistema locale al servizio della Comunità.

Articolo 6 TUEL [...] comma 2. [...] Lo Statuto stabilisce, altresì, [...] le **forme di collaborazione** fra comuni e province [...]

L'ATO non costituisce soltanto il contesto operativo gestionale, ma rappresenta la nuova circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, Province e Comuni, chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato

Art. 11 - Sede in cui sono esercitate le funzioni

1. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, nella sede comunale che è il Palazzo civico ubicato a Teglio in Piazza Sant'Eufemia, 7.

2. Per particolari esigenze gli organi elettivi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

TITOLO II
NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Capo I
ORGANIZZAZIONE INTERNA

Sezione I – Disposizioni generali sugli organi

Art.12 – Criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente

1. Il Comune è organizzato secondo i seguenti criteri:
 - Netta distinzione delle funzioni di indirizzo politico dalle funzioni gestionali;
 - Distribuzione dei compiti e degli incarichi rispettosa del principio di pari opportunità che garantisca sempre la presenza di entrambi i sessi sia nella gestione politica che amministrativa;
 - Rispetto del principio meritocratico nell'assegnazione degli incarichi ai dipendenti e nel riconoscimento delle premialità;
 - Orientamento dell'organizzazione degli uffici e servizi alla massima tutela dei diritti degli utenti dei servizi e dei cittadini;
 - Orientamento dell'attività amministrativa al raggiungimento degli obiettivi di efficacia, economicità ed efficienza;
 - Orientamento dell'azione amministrativa al rispetto del principio di legalità;
 - Orientamento dell'azione politica ed amministrativa alla trasparenza e massima pubblicità, attraverso i canali di comunicazione maggiormente diffusi nell'uso.

Art. 13 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune i centri di imputazione di attribuzioni amministrative cui si connettono competenze interne ed esterne per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate al Comune.
2. Esercitano, nella distinzione dei ruoli istituzionali e delle attribuzioni proprie, la funzione di indirizzo politico e di controllo rispetto all'attività di gestione, i seguenti **organi di governo politico** del Comune:
 - il consiglio comunale;
 - la giunta;
 - il sindaco.
3. L'esercizio delle attività di gestione amministrativa è affidato agli **organi gestionali** dell'Ente che sono:
 - il segretario generale;
 - i dipendenti apicali a cui è conferito dal Sindaco l'incarico di responsabilità della gestione di uffici e servizi con il potere di rappresentare l'Ente all'esterno.
4. Sono **organi di garanzia**, eletti dal consiglio comunale:
 - revisori dei conti;
 - difensore civico, ove istituito.

Articolo 89 TUEL Fonti

6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le **determinazioni** per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Articolo 67 TUEL Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Sezione II – Il Consiglio comunale

Art.14 – Ruolo e funzioni

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza della comunità locale e di coloro che scelgono di insediarsi per necessità transitoria.
2. Ha competenze e delibera sugli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del TUEL e sulle altre materie espressamente conferite dalle disposizioni normative di grado gerarchicamente superiore ad esso, secondo un principio di tassatività delle competenze, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
3. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolate dalla Legge.

Art. 38 TUEL Consigli comunali e provinciali [...]

3. I consigli sono dotati di **autonomia funzionale e organizzativa** [...]

Art. 42 TUEL Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: *[si rinvia alla lettura del testo della norma]*
3. omissis
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle **variazioni di bilancio** adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 7 TUEL comma 1. Nel **rispetto dei principi fissati** dalla legge e **dallo statuto**, il comune ... adotta... regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art.15 – Modalità di partecipazione del Consiglio ai lavori sulle linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, al consiglio comunale sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità appresso indicate.
3. Nei successivi 20 giorni decorrenti dalla presentazione, ciascun/a consigliere/a comunale ha diritto di formulare osservazioni e richieste di integrazione al documento programmatico di mandato.
4. Il sindaco, sentita la giunta e valutate le osservazioni e le richieste presentate, sottopone al consiglio comunale il documento contenente le linee programmatiche di mandato per l'approvazione definitiva che dovrà avvenire entro gli ulteriori 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
5. Ogni atto di programmazione generale adottato dal consiglio comunale nel corso della legislatura, deve essere conforme alle linee programmatiche di mandato, che potranno essere adeguate in qualsiasi momento, secondo l'iter delineato nei precedenti commi.
6. Con scadenza almeno annuale il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.

Art. 42 TUEL Attribuzioni dei consigli [...] **comma 3.** Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle **linee programmatiche** da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori [...]

Art. 46 TUEL c. 3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le **linee programmatiche** relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art.16 - Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

1. In forza dell'art. 38 del TUEL il funzionamento del Consiglio comunale è rimesso dalla Legge alla disciplina di apposito regolamento comunale il quale deve ispirarsi ai seguenti principi:
 - legalità e trasparenza, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni assunte;
 - principio di solidarietà nell'azione;
 - principio di massima partecipazione;
 - principio di pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni, se istituite, che può essere temporaneamente esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi;

Art. 38 TUEL Consigli comunali e provinciali

[...] 2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei **principi stabiliti dallo statuto**, e' disciplinato dal **regolamento** [...],

Art.17 - Presidenza del Consiglio comunale e obbligo di convocazione della seduta

1. Il Consiglio Comunale, a norma dell'art. 39 del TUEL, è convocato e presieduto dal Sindaco pro tempore sin dalla prima seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, i compiti assegnati alla presidenza sono svolti dal Vicesindaco in funzione di vicepresidente.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del TUEL e appartenente alla Maggioranza. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco e del consigliere anziano le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere appartenente alla Maggioranza che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 dell'art.40 del TUEL, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 39 TUEL Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1. ... Quando lo **statuto** non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei **comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti** lo **statuto** può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei **comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti** il consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

Articolo 40 TUEL Convocazione della prima seduta del consiglio

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 (dell'art.39 del TUEL) si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Art.18 - Prerogative dei consiglieri comunali - modalità di presentazione di interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo e delle relative risposte

1. Il consigliere comunale gode dei diritti espressamente riconosciuti dall'art.43 del TUEL e dalle altre disposizioni normative.
2. Le risposte alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono disciplinate dal vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio cui si rinvia a norma dell'art.43 del TUEL. Scaduto il termine fissato per la risposta il sindaco o l'assessore delegato sono tenuti a rispondere indicando i motivi per i quali non si è potuto fornire risposta in tempo utile.

Articolo 43 TUEL Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno **diritto di iniziativa** su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il **diritto di chiedere la convocazione del consiglio** secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e **di presentare interrogazioni e mozioni**.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno **diritto di ottenere** dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, **tutte le notizie e le informazioni** in loro possesso, **utili all'espletamento del proprio mandato**. Essi sono tenuti al **segreto** nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le **modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte** sono disciplinate dallo **statuto** e dal regolamento consiliare. [...]

Art.19 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio può avvalersi ogniqualvolta lo ritenga, a norma dell'art. 38 del TUEL, di commissioni consiliari, anche d'indagine, istituite al proprio interno con apposita delibera dell'Organo stesso e disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita ad un componente scelto dalla minoranza con le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Art. 38 TUEL comma "6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di **commissioni** costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. "

Articolo 44 TUEL Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Lo **statuto** prevede le **forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze** attribuendo alle opposizioni la **presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia**, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno **commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione**. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo **statuto** e dal regolamento consiliare.

Art.20 – Assenza del consigliere alla seduta e Decadenza

1. Ogni consigliere è tenuto a giustificare le proprie assenze alle sedute consiliari prima che si tengano o nel corso della seduta alla quale si riferiscono, secondo le seguenti modalità e termini:
 - almeno 24 ore prima della seduta con sua segnalazione scritta e firmata, consegnata al protocollo all'indirizzo del Presidente; il Presidente è tenuto poi a notiziarne il Consiglio e della notizia dovrà essere presa annotazione a cura del Segretario comunale;
 - mediante motivata sua comunicazione scritta e firmata, consegnata al Segretario e letta nella seduta cui si riferisce dal capogruppo del Gruppo di appartenenza se successiva al termine di cui al precedente punto.
2. Il consigliere comunale è dichiarato decaduto, con deliberazione del consiglio comunale, qualora, senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale, purché ritualmente convocate, esperita negativamente la procedura di cui ai successivi commi.
3. A tale riguardo, il presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere comunale interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, contestandogli le assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro il termine fissato e con le modalità ammesse per le comunicazioni ai consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile, documentate.
4. Il termine indicato nella comunicazione scritta per presentare le giustificazioni e i documenti probatori non può essere inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto il termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera nella prima seduta utile, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere comunale interessato, con votazione in forma palese.
5. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione.

Articolo 43 TUEL comma "4. Lo statuto stabilisce i **casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute** e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative."

Art. 38 TUEL comma "8. Le **dimissioni dalla carica di consigliere**, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141."

Articolo 141 TUEL Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

.... c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo **statuto** secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Sezione III - La Giunta comunale

Art.21 - Composizione, nomina e durata

1. Per la composizione della Giunta si rinvia a quanto previsto nell'art. 47 del TUEL per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti e nelle altre disposizioni in materia, confermando quale **numero massimo di componenti quattro**, oltre il Sindaco.
2. Il numero dei componenti, compreso il Sindaco, deve essere sempre dispari.
3. Qualora per l'assenza di qualche componente alla seduta il numero dei componenti risultasse pari, le delibere, in caso di parità di voti favorevoli e contrari, si intendono approvate con il voto favorevole del Presidente.
4. In forza dell'art.47, comma 5, del TUEL il Sindaco può nominare come assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e nel rispetto del numero massimo dei componenti assegnati all'organo.

Articolo 47 TUEL Composizione delle giunte

2. **Gli statuti**, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, **possono fissare il numero degli assessori** ovvero il numero massimo degli stessi.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo **statuto** può prevedere la **nomina ad assessore di cittadini** non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali ... sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; [...];

Art.22 - Competenze, funzionamento, convocazioni

1. Il funzionamento della Giunta è disciplinato in apposito regolamento ad integrazione di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, in particolare l'art.48 del TUEL. _____

Articolo 48 TUEL Competenze delle giunte

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo **statuto**, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;

Sezione IV – Il Sindaco

Art.23 - Elezione e durata in carica

1. Per l'elezione e la durata in carica del Sindaco si osservano le modalità previste dalla Legge.

Art.24 - Ruolo e funzioni

1. Il sindaco ha la rappresentanza istituzionale e politica del comune; sovrintende, anche impartendo direttive, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti del comune.
2. Nell'ambito delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche di mandato; in tale ambito persegue gli indirizzi politico - amministrativi espressi, secondo le proprie competenze, dal consiglio comunale.
Il sindaco svolge le funzioni di cui al TUEL, in particolare previste agli articoli 50 e ss. del d.lgs. 267/2000 e le altre conferitegli dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 50 TUEL Competenze del sindaco e del presidente della provincia

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi (*i sindaci*) esercitano **le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti** e **sovrintendono** altresì all'espletamento delle **funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune** e alla provincia.

7-ter. Nelle **materie di cui al comma 5**, secondo periodo, i comuni possono adottare **regolamenti** ai sensi del presente testo unico.

Art.25 - Vicesindaco

1. Il sindaco attribuisce in via permanente al vicesindaco funzioni vicarie, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Sezione V - ordinamento degli uffici comunali

Art.26 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Art.27 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini secondo le indagini o le priorità stabilite nel programma di mandato, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
2. L'organizzazione amministrativa del comune è articolata in aree funzionali di attività secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.
3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei/delle cittadini/e.
4. Di norma, il comune non organizza in forma diretta attività volte a conseguire servizi che possono essere raggiunti a condizioni economicamente più vantaggiose all'esterno, a parità di qualità dei servizi stessi.

Art.28 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, riconosciuta dall'art. 89 TUEL, adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, comprendente al suo interno la disciplina nelle materie elencate nel medesimo articolo e nelle altre disposizioni di Legge.
2. Per le competenze in materia di approvazione del regolamento degli uffici e servizi si rinvia agli articoli 42 e 48 del TUEL.

Articolo 89 TUEL Fonti

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'**ordinamento generale degli uffici e dei servizi**, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La **potestà regolamentare degli enti locali** si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle materie individuate dall'art.89 TUEL.

Articolo 111, TUEL comma "1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo **statuto** ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni."

Art.29 - Il Segretario Comunale

1. Al segretario comunale spettano le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Articolo 97 TUEL Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge **compiti** di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti...
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

La materia della **nomina del direttore generale** è disciplinata dall'art. 108, Tuel.

La legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d), modificata dal D.L. n. 2/2010, art. 1, c. 1-quater, lett. d) ha stabilito l'obbligo di **soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti**.

Art.30 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le modalità e le forme per la individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, come anche le modalità di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni normative, dal regolamento in materia.

Art.50 TUEL c. 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i **responsabili degli uffici e dei servizi**, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi **statuti** e regolamenti comunali e provinciali.

Art.107 TUEL Funzioni e responsabilità della dirigenza

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i **compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi** definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi ..., secondo le modalità stabilite dallo **statuto** o dai regolamenti dell'ente...
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo **statuto** e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

Art.31 - Incarichi a contratto

1. Nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Comune può provvedere alla copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di dirigente (ove previsto) o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 TUEL anche al di fuori della dotazione organica.

2. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 110, c.1, TUEL Incarichi a contratto "1. Lo **statuto** può prevedere che la copertura dei **posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione**, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i **posti di qualifica dirigenziale**, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante **contratti a tempo determinato**, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli **incarichi a contratto** di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."

Art.32 - Responsabilità del procedimento amministrativo

1. Il responsabile di servizio provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, inerente al singolo procedimento amministrativo, ovvero anche per categorie generali di procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del dipendente assegnatario. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario responsabile del servizio.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990, come successivamente modificata e integrata, e dal regolamento comunale.

Art.33 - Risorse umane

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione e la qualificazione professionale.
2. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, e' definito in modo coerente con l'obiettivo di temperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

Sezione VI- Altri organi

Art.34 - Revisore dei Conti

1. Per le procedure di nomina e per le funzioni del revisore dei conti si rinvia a quanto stabilito dal d.lgs. 267/2000 ed alle altre disposizioni in materia.

Art. 35 - Difensore civico

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, ai sensi della L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, che ha disposto con l'art. 2, comma 186, lettera a) che i comuni devono disporre la soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Gli uffici comunali prestano la massima collaborazione alle attività del difensore civico; il regolamento esplicita le modalità di intervento ed i rapporti con le singole strutture. Il difensore civico presenta, almeno annualmente, una relazione sulla sua attività al consiglio comunale.

L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto con **l'art. 2, comma 186, lettera a)** che "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:

a) **soppressione della figura del difensore civico comunale** di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al **difensore civico della provincia** nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. [. . .]".

SEZIONE VII

Disposizioni finali in materia di organizzazione degli uffici

Art.36 – Forme di garanzia: la pubblicità degli atti all'albo pretorio on line

1. Tutti gli atti dell'Ente, oltre ad essere provvisti dei riferimenti di legge, di normative o di precedenti deliberazioni assunte, devono indicare sempre, oltre al nome del Responsabile apicale, il responsabile preposto alle procedure attuative dell'atto, se diverso.
2. Ai **capigruppo**, oltre all'elenco delle deliberazioni della Giunta previste dalla legge, vengono inviati gli elenchi delle determinazioni adottate dai responsabili di servizio.
3. Il Sindaco o il Responsabile del servizio emanano le ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamenti secondo le rispettive competenze.
4. La pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti è effettuata attraverso l'albo on line del sito internet istituzionale dell'Ente, con le modalità disciplinate, oltre che dalla Legge, da apposito **regolamento comunale**.

Art. 125 TUEL Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo **statuto** o dal regolamento.

Art.37 – Modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio del Comune è affidata ai Responsabili degli uffici e servizi/d'area nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, previa adozione dell'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dalla Giunta comunale.
2. L'autorizzazione a stare in giudizio e la rappresentanza legale dell'Ente di cui al comma 1 è rilasciata al Sindaco, sempre previo provvedimento autorizzatorio della Giunta, qualora il contenzioso:
 - coinvolga direttamente gli organi politici dell'Ente o i singoli componenti degli organi politici;
 - sia originato da atti di indirizzo politico o da atti e provvedimenti che costituiscono esecuzione di atti di indirizzo politico;
 - comporti valutazioni di ordine esclusivamente politico.

Capo II

PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art.38 - Servizi Pubblici locali

1. Il Comune organizza e gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge scegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello che più sia idoneo a garantire efficienza, efficacia, solidarietà, economicità della gestione, ed il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi potranno formare oggetto di apposito regolamento.
4. Il Comune coordina tempi e modalità dei servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per la disciplina delle partecipazioni societarie si rinvia alla lettura del D.Lgs. n. 175/2016

TITOLO III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Capo I **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art.39 - Diritti di partecipazione

1. I cittadini, gli utenti dei servizi, le formazioni sociali liberamente costituite hanno il diritto di concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività del comune, in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.
2. I diritti di partecipazione sono riconosciuti a coloro che vivono nel territorio comunale e con esso abbiano un rapporto non occasionale per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi amministrati dal Comune, salvo diversa previsione statutaria o regolamentare.
3. Le attività del Comune si svolgono:
 - assicurando, nelle forme previste dal presente statuto, dai regolamenti e dalla Legge, la **partecipazione** alla vita politica e amministrativa di tutti coloro, singoli o associati, che fanno parte della popolazione presente sul territorio comunale, favorendo ove possibile il **coinvolgimento diretto** della collettività nella gestione della cosa pubblica.
 - garantendo la massima **trasparenza e pubblicità** delle procedure e l'accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione.
4. Le disposizioni del presente **titolo** si applicano a chiunque, indipendentemente dalla residenza o cittadinanza.
5. Per quanto non disposto dagli articoli seguenti le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione sono disciplinate da **apposito regolamento**.

Articolo 8 TUEL - Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere **forme associative** e promuovono **organismi di partecipazione popolare** all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

Vedi DPR 445/2001 – D.lgs. 267/2000

Art.40 – Associazionismo e volontariato

1. Il Comune, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia, riconosce, valorizza e promuove l'apporto delle forme associative volte al conseguimento di finalità di interesse pubblico, comunque costituite, in particolare nell'ambito del volontariato:

- promuovendo l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione;
 - instaurando forme di collaborazione, anche mediante convenzioni, per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi;
 - fornendo, a sostegno delle varie iniziative, ausili finanziari o apporti di natura tecnico-professionale ed organizzativa.
-

Articolo 8 TUEL comma "1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative I **rapporti di tali forme associative** sono disciplinati dallo **statuto**. Omissis"

Art. 162 del TUEL c. 7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'articolo 8 la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le **modalità previste dallo statuto** e dai regolamenti.

Art.41 - Petizioni

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi all'Amministrazione Comunale per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale, per esporre comuni necessità, per la miglior tutela degli interessi collettivi.
2. Le petizioni dovranno essere presentate per iscritto al Sindaco il quale le affiderà agli organi competenti per materia i quali dovranno emettere parere entro 60 giorni.
3. Se la competenza è consigliare dovrà essere data tempestivamente comunicazione ai capigruppo.
4. Entro i 15 giorni dal parere dell'organo competente il Sindaco dovrà dare comunicazione per iscritto e motivata ai proponenti la petizione.
5. Nel caso di istruttoria negativa, verrà data tale comunicazione; nel caso di istruttoria positiva verranno anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici e dei responsabili.

Art.42 - Proposte

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi può essere esercitata da parte della popolazione con la presentazione di una proposta che deve essere sottoscritta da un numero di richiedenti fissato dal Regolamento. E' data la possibilità al primo firmatario che ne faccia richiesta di esporre la proposta all'organo competente ad adottare l'atto.
2. Ai soggetti di cui al primo comma il comune garantisce tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per l'elaborazione della proposta di deliberazione.
3. Entro sessanta giorni gli organi comunali competenti debbono prendere in considerazione la proposta.
4. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri anche di controllo dei proponenti sono disciplinati dal regolamento.

Art.43 - Diritto all'informazione come forma di partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce alle formazioni sociali e ai singoli cittadini il diritto ad un'informazione completa e imparziale sulle sue attività come premessa per una effettiva **partecipazione popolare**.
2. Il Comune adotta tutte le iniziative per la **massima pubblicizzazione e conoscenza degli atti** e dei regolamenti comunali, dei servizi pubblici e d'interesse pubblico, anche attraverso un sistema informativo che utilizza pubblicazioni periodiche, i mezzi di comunicazione ed appositi sportelli polifunzionali decentrati sul territorio.

Capo II

REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI

Art.44 - Consultazioni della popolazione

1. Il comune promuove, nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione, forme di consultazione popolare, al fine di acquisire una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica, civile della comunità amministrata.

Articolo 8 TUEL - Partecipazione popolare [...]

3. Nello **statuto** devono essere previste **forme di consultazione della popolazione** [...]
5. Lo **statuto**, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme **di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri** regolarmente soggiornanti.

Art.45 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale.
-

Art.46 - Referendum

1. Sono ammesse richieste di **referendum consultivi, propositivi e abrogativi** secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
 2. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria.
-

Articolo 8 TUEL - Partecipazione popolare [...]

3. Nello statuto Possono essere, altresì, previsti **referendum** anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. ... **i referendum** di cui al presente articolo devono riguardare **materie** di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Capo III

FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.47 - Diritto di accesso

1. Tutti gli atti ed i documenti sono pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
 2. Si rinvia per la disciplina alle disposizioni normative vigenti in materia tra cui la L. 241/1990 ed il regolamento attuativo come declinata e recepita dal regolamento comunale in materia, se adottato.
-

Articolo 8 TUEL Comma "2. Nel procedimento relativo all'adozione di **atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive** devono essere previste **forme di partecipazione degli interessati** secondo le modalità stabilite dallo **statuto**, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241."

Art.48 - Sportello unico dei rapporti con il cittadino (U.R.P.)

1. E' istituito l'ufficio avente il compito di fornire ogni informazione necessaria per garantire l'esercizio del diritto di accesso, nonché chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, l'individuazione e la comunicazione del responsabile e quant'altro possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.
2. La disciplina è contenuta nel regolamento in materia.
3. Gli uffici comunali devono fornire tempestivamente all'ufficio di cui al primo comma tutti gli atti e le informazioni che questo richieda.

TITOLO IV **NORME FINALI**

Art.49 - Revisione dello statuto ed entrata in vigore

1. Per l'iter di approvazione dello Statuto si rinvia espressamente a quanto previsto e disciplinato dal d.lgs. 267/2000 e dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4 del T.U.EE.LL.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. Le due proposte possono essere contenute anche in un unico atto e dar luogo ad una sola delibera con duplice effetto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma e' contestuale, qualora non si scelga di produrre una sola proposta deliberativa, contenente sia l'abrogazione del vecchio statuto che l'approvazione del nuovo statuto. In ogni caso l' abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. L'affissione all'albo pretorio necessaria per rendere efficace lo statuto e le sue modifiche, come prevista all'art.6 del d.lgs. 267/2000, per effetto dell'art.32 della Legge n.69/2009, è sostituita dalla pubblicazione all'albo on line del sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 6 d.lgs. 267/2000

1. I comuni [...] adottano il proprio statuto.

4. **Gli statuti sono deliberati** dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. *

5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente (ora albo on line).

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

L'art.32 della L. 69/2009 recita:

al "c. 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati."

Al "c. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità' legale, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio."

* il **C.d.S. – sez. I parere n.129 del 01.02.2021** ha interpretato la disposizione dell'art.6, c.4, TUEL nel seguente modo:

- nel quorum si conta anche il Sindaco in quanto non espressamente escluso dalla norma;

- se il risultato della divisione del n° consiglieri assegnati all'organo dia come risultato un resto in decimale, per il fatto che non esiste nessuna norma che indichi il criterio di arrotondamento, si arrotonda sempre in eccesso alla cifra intera superiore.

Art.50 – Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

INDICE GENERALE

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto dello statuto
- Art. 2 - Territorio
- Art.3 - Segni distintivi (stemma e gonfalone)
- Art. 4 – Autonomia comunale
- Art. 5 –Autonomia finanziaria ed impositiva
- Art.6 – Autonomia patrimoniale
- Art. 7 - Funzioni del Comune
- Art.8 - Finalità istituzionali e azioni
- Art.9 - Pari opportunità tra i generi
- Art.10 – Forme di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali
- Art. 11 - Sede in cui sono esercitate le funzioni

TITOLO II **NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

Capo I **ORGANIZZAZIONE INTERNA**

Sezione I – Disposizioni generali sugli organi

- Art.12 – Criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente
- Art. 13 - Gli organi del Comune

Sezione II – Il Consiglio comunale

- Art.14 – Ruolo e funzioni
- Art.15 – Modalità di partecipazione del Consiglio ai lavori sulle linee programmatiche
- Art.16 - Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
- Art.17 - Presidenza del Consiglio comunale e obbligo di convocazione della seduta
- Art.18 - Prerogative dei consiglieri comunali - modalità di presentazione di interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo e delle relative risposte
- Art.19 - Commissioni consiliari
- Art.20 – Assenza del consigliere alla seduta e Decadenza

Sezione III - La Giunta comunale

Art.21 - Composizione, nomina e durata

Art.22 - Competenze, funzionamento, convocazioni

Sezione IV – Il Sindaco

Art.23 - Elezione e durata in carica

Art.24 - Ruolo e funzioni

Art.25 - Vicesindaco

Sezione V - ordinamento degli uffici comunali

Art.26 - Principi strutturali e organizzativi

Art.27 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art.28 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art.29 - Il Segretario Comunale

Art.30 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art.31 - Incarichi a contratto

Art.32 - Responsabilità del procedimento amministrativo

Art.33 - Risorse umane

Sezione VI– Altri organi

Art.34 - Revisore dei Conti

Art. 35 - Difensore civico

SEZIONE VII

Disposizioni finali in materia di organizzazione degli uffici

Art.36 – Forme di garanzia: la pubblicità degli atti all'albo pretorio on line

Art.37 – Modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente in giudizio

Capo II

PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art.38 - Servizi Pubblici locali

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art.39 - Diritti di partecipazione
- Art.40 – Associazionismo e volontariato
- Art.41 - Petizioni
- Art.42 - Proposte
- Art.43 - Diritto all'informazione come forma di partecipazione popolare

Capo II
REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI

- Art.44 - Consultazioni della popolazione
- Art.45 - Azione popolare
- Art.46 - Referendum

Capo III
FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art.47 - Diritto di accesso
- Art.48 - Sportello unico dei rapporti con il cittadino (U.R.P.)

TITOLO IV
NORME FINALI

- Art.49 - Revisione dello statuto ed entrata in vigore
- Art.50 – Rinvio normativo